



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI

LEGGE OBIETTIVO PER LE CITTÀ

ART. 1

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città. Il programma, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni e province autonome interessate, è inserito, previo parere del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel documento di programmazione economico-finanziaria con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturale del territorio;
- rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
- ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
- configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

- perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Per l'attuazione del programma è istituito un Fondo pubblico - privato in cui confluiscono le risorse di cui al comma 1. Il Fondo è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e può emettere obbligazioni garantite dallo Stato ai sensi della normativa vigente.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 5. Le linee guida sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

5. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 5, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali ed alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 11.

6. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

- dismissione del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche ovvero concessione del diritto di superficie per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

- incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
- misure fiscali sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
- costituzione delle società di cui al comma 11.

7. Le proposte di piano sono valutate, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 e sulla base degli indirizzi forniti con le linee guida, da una commissione nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i cui componenti è presente almeno un rappresentante della regione competente per territorio. I comuni proponenti sono relatori della proposta di piano nel corso della fase di valutazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Cipe, per la relativa approvazione, l'esito dei lavori della commissione formalizzato in una graduatoria.

8. Ai piani approvati dal Cipe è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 4.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita la Conferenza per la città composta da rappresentanti delle amministrazioni statali, della regione, delle province e dei comuni interessati dal piano. La Conferenza si esprime sulla compatibilità dei piani con le previsioni di assetto territoriale, raggiungendo un'intesa sottoscritta dai propri componenti, nonché sulle osservazioni e i pareri di cui al comma 8.

10. I comuni, individuati ai sensi del comma 5, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza per la città. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali che ne cura l'istruttoria per l'invio al Cipe. Il Cipe approva i piani definitivi ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti da attribuire a ciascuno di essi.

11. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati.

12. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti

competenti per l'attuazione.

13. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali, che predispone una relazione annuale al Parlamento.